



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(I.C.P.) E SUL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Delibera di Consiglio nr. 14 del 17/03/2018
Pubblicato all'albo pretorio dal 09/08/2018 al 08/09/2018

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.

Art. 2.

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Art. 3.

Classificazione del comune

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D. Lgs 507/1993 in base alla popolazione residente al 01/01/2017, quale risulta dai dati pubblicati all'Istat, che è di n. 6.127 abitanti, questo comune appartiene alla classe quinta.

Art. 4.

Maggiorazione stagionale di tariffa

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507, essendo questo comune interessato da rilevanti flussi turistici, le tariffe di cui agli art. 12 commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 15 del citato D. Lgs 507/1993, sono maggiorate del 50 per cento per il periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 5.

Gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
in forma diretta;
in concessione ad apposita azienda speciale;
in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 6.

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque, della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano al concessionario.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 7. Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Art. 8. Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9. Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10. Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste agli articoli 17, commi 1 e 3, 18 e 19, commi 1 e 3, del presente regolamento per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento ad un euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito decreti interministeriale dal ministero delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,37.

Art. 11. Rimborsi

Entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione della tassa, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato.

Nello stesso termine l'ufficio può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

Art. 12. Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 13. Obbligo della dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità, l'interessato è tenuto a presentare al comune o al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario stesso.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (es.: da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 14. Casi di omessa dichiarazione

In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs 507/93:

- all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, ecc;
- all'art. 13 – effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs 507/93:

- all'art. 14, comma 4 – realizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose, o cinematografiche effettuate su schermi o pareti, riflettenti;
 - all'art. 15, comma 1 - effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze
- comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
- comma 3 – effettuate con palloni frenati e simili;
- comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15.

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta, la maggiorazione, le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 16.

Tariffe

Per ogni forma di pubblicità è dovuta al comune, o al concessionario che gli subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs 507/1993.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 17.

Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste al comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 18.
 Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs 507/1993; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del citato D. Lgs 507/1993.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa prevista è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 19.
 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 20.
 Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs 507/1993.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per le pubblicità di cui al comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 21. Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22. Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs 507/1993;

la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

Art. 23. Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

Sugli edifici di carattere storico ed, in generale, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

gli articoli da 47 a 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

l'articolo 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Art. 24.

Limitazioni sulla pubblicità fonica

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

Nei centri abitati è vietata la pubblicità fonica eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile.

In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Art. 25.

Limitazioni alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e alle piazze pubbliche

La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

è vietata l'apposizione sugli autoveicoli in sosta;

è consentita mediante consegna diretta alle persone.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o alle piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 26.

Istituzione del servizio

È istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche affissioni", così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs 507/1993.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 28.

Soggetto Passivo

È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 29.

Diritto sulle pubbliche affissioni

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs 507/1993.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento

Art. 30.

Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni – Recupero somme

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al comune o al concessionario così come previsto dall'art. 10 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità.

È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 31.

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 32;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari.

Art. 32.

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- L'amministrazione comunale, in caso di particolari eventi, manifestazione o iniziative organizzate dall'ente, per incentivare la partecipazione delle attività commerciali presenti sul territorio e al fine di raggiungere lo scopo dell'iniziativa può prevedere, quale elemento premiale della manifestazione o dell'evento, la possibilità di affiggere gratuitamente manifesti pubblicitari che riguardino esclusivamente l'attività commerciale vincitrice della manifestazione per un periodo di tempo limitato e predeterminato e in spazi precedentemente definiti in fase di organizzazione, regolamentazione e disciplina di svolgimento dell'evento stesso.

Art. 33.

Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

Ai fini della salvaguardia degli enti locali gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Art. 34.
Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e del soggetto in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 35.
Consegna del materiale da affiggere

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili e fiscali, vigenti in materia.

Art. 36.
Annullamento della commissione

In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato è necessario il rispetto dei seguenti termini:

nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 34 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario entro sette giorni dalla comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'effettuazione;

l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 34 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V
DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 37.
Disposizioni generali

Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del Codice della Strada approvato con D. Lgs 30/04/1992 n. 285 modificato con D. Lgs 10/09/1993 n. 360 nonché del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Il comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23 commi 4 e 6 del Codice della Strada si avvale della facoltà di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26 comma 3 del citato Codice della Strada.

L'iter autorizzativo terrà conto della posizione ove è prevista la collocazione del manufatto pubblicitario. In particolare:

mezzi collocati fuori dal centro abitato: per tali mezzi si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

mezzi collocati nel centro urbano e su strade comunali: per i mezzi collocati nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali il comune non pone alcun divieto o limitazione fatte salve le disposizioni in materia previste dalle leggi penali e di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela dei beni di interesse storico o artistico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e da quello di polizia urbana.

Art. 38.
Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari

Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al comune.

La domanda deve contenere:

l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/1990 n. 241 e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 39.
Criteri per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni

I criteri di riferimento per la stesura del piano generale che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:

gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale;

la stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 40.
Tipologia degli impianti

Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo, in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
standardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di 2 o quattro fogli formato cm 70x100;
tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm 70x100;
poster (mono o bifacciali) formato mt 6x3;
Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 41.
Superficie degli impianti per le affissioni

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 50 per ogni mille abitanti o frazione. Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs 507/1993 pari a mq 12 per ogni mille abitanti.
La giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 42.
Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 40, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- alle affissioni di natura istituzionale 15%;
- alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%;
- alle affissioni di natura commerciale 70%;
- il totale (100%), è pari a circa mq 350, come indicato al precedente art. 40.

Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

Per l'eventuale affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti).

Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

CAPO VI
GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 43.
Gestione contabile delle somme riscosse

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.

Il dirigente della ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 6 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 44.
Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..

Art. 45.
Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva denuncia si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'ammontare della maggiore taxa dovuta.

Per l'infedele denuncia si applica una sanzione dal 50 al 100 per cento dell'ammontare della maggiore taxa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 30 per cento non riducibile dell'ammontare della maggiore taxa dovuta.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente a 1/3 se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 46.
Sanzioni amministrative

Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 39 del presente regolamento.

CAPO VII
NORME FINALI

Art. 47.

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs 15/11/1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 48.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2018.